CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL BILANCIO STATALE E DI QUELLI REGIONALI

Art. 3

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano. Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

Versione in vigore dal 29 settembre 1981, non più in vigore dal 29 novembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenimento-della-spesa-del-bilancio-statale-e-di-quelli-regionali-539-1981/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it